

GR_GERICHTE SR2 2025 11 vom 18. März 2025

GR Gerichte, 2025-03-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_SR2_2025_11

FR: GR_GERICHTE SR2 2025 11 du 18 mars 2025

IT: GR_GERICHTE SR2 2025 11 del 18 marzo 2025

Regeste

opposizione tardiva al decreto d'accusa | Beschwerde gegen Regionalgericht (früher Bezirksgericht)

Erwägungen

E. 30

settembre 2024 (act. PP 15), sia con decreto del Tribunale regionale datato 15 novembre 2024 (act. TR 2) – in merito alle date e ai termini rilevanti nel caso di specie, così come alle conseguenze della violazione di tali termini. 2. Abbondanzialmente va rilevato che il decreto impugnato regge comunque alle critiche del reclamante. 2.1. Giusta gli artt. 353 cpv. 3 e 85 cpv. 2 CPP la notificazione del decreto d'accusa è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta, segnatamente per il tramite della polizia. L'art. 85 cpv. 3 prima frase CPP prevede inoltre che la notificazione è considerata avvenuta quando l'invio è preso in consegna dal destinatario oppure da un suo impiegato o da una persona che vive nella stessa economia domestica aventi almeno 16 anni. Inoltre, per quanto riguarda l'osservanza dei termini, giusta l'art. 91 cpv. 1 CPP il termine è osservato se l'atto procedurale è compiuto presso l'autorità competente al più tardi l'ultimo

7 / 10 giorno. Le istanze o memorie devono essere consegnate al più tardi l'ultimo giorno del termine presso l'autorità penale oppure, all'indirizzo di questa, presso la posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento (cpv. 2). L'onere della prova circa il rispetto dei termini processuali viene esaminato d'ufficio e con pieno potere cognitivo dalle autorità in ogni stadio della procedura. Esso incombe a chi è vincolato dal termine in questione (art. 8 CC; RIEDO, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 1 – 196 StPO, 3a ed., Basilea 2023, n. 68 ad art. 91 CPP con riferimenti). Nel caso di invio per posta ordinaria svizzera, il timbro postale fonda la presunzione relativa che l'invio è effettivamente stato spedito nel giorno in questione (RIEDO, op. cit., n. 25 ad art. 91 CPP). 2.2. Ora, preliminarmente si osserva che con raccomandata dell'8 novembre 2024 la Procura pubblica ha trasmesso gli atti al tribunale di prima istanza conformemente agli artt. 355 cpv. 3 lett. a, 356 cpv. 1 CPP, chiedendo che l'opposizione fosse dichiarata nulla poiché tardiva (cfr. act. TR 1; supra lett. D). Il Tribunale regionale ha quindi esaminato in via preliminare la validità dell'opposizione e – prima di statuire – ha dato la possibilità al reclamante di esprimersi a tal proposito, garantendo il suo diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 329 cpv. 4 CPP (act. TR 2). Pacifico che dagli atti emerge che il decreto d'accusa del 31 luglio 2024 è stato notificato al reclamante in data 19 agosto 2024 (act. PP 10 segg., con tracciamento postale in Germania). Del resto, in sede di reclamo, l'insorgente stesso lo conferma: "[...] ich habe den Staatsanwaltschaftsbeschluss vom 07.08.2024 am 19.08.2024 erhalten [...]" (act. A.1).

Pertanto, come correttamente ritenuto dalla Procura pubblica e dal Tribunale regionale, il decreto d'accusa è stato validamente notificato al reclamante in data 19 agosto 2024 e il relativo termine di dieci giorni per sollevare opposizione giusta l'art. 354 CPP ha iniziato a decorrere dal giorno successivo (art. 90 cpv. 1 CPP; act. TR 1 e 5). Di conseguenza, il termine per sollevare opposizione è scaduto giovedì 29 agosto 2024 (artt. 90 cpv. 1 e 91 cpv. 2 CPP). Ora, l'opposizione del reclamante datata 28 agosto 2024 è stata inviata tramite la posta tedesca il 9 settembre 2024, sicché è tardiva (act. PP 13 seg.). Anche a voler considerare che l'opposizione sia stata inviata il 28 agosto 2024 – data figurante sullo scritto del reclamante – la conclusione rimarrebbe immutata. Determinante è infatti la consegna presso la posta svizzera (art. 91 cpv. 2 CPP; cfr. supra consid. 2.1). A tal proposito, occorre rilevare che il reclamante non dimostra il

8 / 10 momento dell'arrivo del suo invio presso la posta svizzera, né emergono dall'incarto elementi in tal senso. Occorre inoltre sottolineare che, oltre a indicare la possibilità di interporre opposizione alla Procura pubblica, il decreto d'accusa del 31 luglio 2024 specificava anche come procedere per rispettare il termine di dieci giorni: "[...] Le opposizioni scritte devono essere consegnate al più tardi l'ultimo giorno del termine presso l'autorità penale oppure, all'indirizzo di questa, presso la posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento" (act. PP 10). Si ribadisce poi che nonostante il reclamante sia stato invitato a esprimersi in merito alla tempestività dell'opposizione ben due volte prima dell'emanazione del decreto impugnato (act. PP 15; act. TR 2), egli non ha dato alcun seguito ai termini impartiti. Per scrupolo di completezza, si osserva pure che quanto indicato dal reclamante non può essere inteso quale formale istanza di restituzione del termine ai sensi dell'art. 94 cpv. 1 CPP. Tale istanza non avrebbe in ogni caso potuto essere trattata dalla Seconda Camera penale e avrebbe dovuto essere ritenuta tardiva conformemente a quanto disposto dall'art. 94 cpv. 2 CPP. Infine, per quanto riguarda l'affermazione del reclamante secondo cui: "[...] Auf Initiative der Staatsanwaltschaft wurde der Fall an das Gericht erster Instanz weitergeleitet, um die Rechtmäßigkeit der Versäumung der Frist zur Einreichung von Einsprüchen zu überprüfen, ohne mich als Angeklagten im Fall zu benachrichtigen" (act. A.1, pag. 3), si rileva che ciò non corrisponde al vero, come si è visto poc'anzi. Si ribadisce infatti che, non avendo dato il reclamante alcun seguito al termine assegnatogli per potersi esprimere, con raccomandata dell'8 novembre 2024 la Procura pubblica ha trasmesso gli atti al tribunale di prima istanza conformemente agli artt. 355 cpv. 3 lett. a, 356 cpv. 1 CPP, chiedendo che l'opposizione fosse dichiarata nulla poiché tardiva (act. PP 15; act. TR 1). Tale trasmissione del decreto d'accusa – avvenuta mediante scritto in lingua italiana, con traduzione in lingua tedesca – è stata notificata anche alla "persona imputata" (act. TR 1). Non si comprende inoltre cosa voglia intendere esattamente il reclamante quanto prosegue indicando che: "Am 31. Januar erhielt ich ein Schreiben, mit dem mir zusätzliche Sanktionen wegen Nichtzahlung einer Geldbuße gemäß Verwaltungsakt vom 03.04.2024 auferlegt wurden. In diesem Zusammenhang wurde mir die Möglichkeit genommen, meine Argumente im Voraus vorzubereiten und vorzubringen. Über meine Rechte als Angeklagter wurde ich nicht aufgeklärt. Da mir weder eine Kopie der Erklärung noch die Dateianhänge vorliegen, kann ich diese weder bestätigen noch dementieren. Dies stellt eine

9 / 10 Verletzung meiner Auskunftsrechte dar (act. A.1, pag. 3). Ora, come già ampiamente esposto in precedenza, argomentazioni che riguardano questioni di merito sono

inammissibili, poiché nulla hanno a che vedere con le argomentazioni di natura formale contenute nel decreto impugnato. Pertanto, le affermazioni del reclamante sono inconferenti (cfr. inoltre act. TR 2). 2.3. In definitiva, contro il decreto d'accusa del 31 luglio 2024 – validamente notificato al reclamante in data 19 agosto 2024 – è stata sollevata tardiva opposizione, oltre il termine di impugnazione di dieci giorni scadente il 29 agosto 2024. Per tale ragione il Tribunale regionale non è entrato nel merito dell'opposizione (act. TR 5). Con il presente reclamo, l'insorgente solleva inoltre tutta una serie di questioni di natura materiale che, come visto in precedenza, non hanno alcuna rilevanza in concreto (cfr. act. A.1; supra consid. 1.6). Il reclamante avrebbe semmai dovuto far valere tali argomenti nell'ambito della procedura di opposizione contro il decreto d'accusa, ciò che non è ora più possibile a causa del mancato rispetto del termine d'impugnazione. Di conseguenza il reclamo, inammissibile, andrebbe in ogni caso respinto nel merito. 3. Tenuto conto di tutto quanto precede, il reclamo va dichiarato inammissibile. 4. Manifestamente inammissibile e infondato, il reclamo può essere deciso a giudice unico (art. 38 cpv. 3 LOG [CSC 173.000]). 5. Le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa (art. 428 cpv. 1 prima frase CPP). È ritenuta soccombente anche la parte sul cui ricorso non si è entrati nel merito (art. 428 cpv. 1 seconda frase CPP). Nella fattispecie il reclamante è risultato integralmente soccombente e pertanto la tassa di giustizia, fissata in CHF 500.00 (art. 7 cpv. 1 OTGPP [CSC 350.210] in combinato disposto con l'art. 7 cpv. 3 OTGPP; art. 38 cpv. 3 LOG), è posta integralmente a suo carico. Non si riconoscono indennità.

10 / 10 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile. 2. La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, di CHF 500.00, è posta a carico di A._____. 3. Non si riconoscono indennità. 4. [Rimedi giuridici] 5. [Comunicazioni]

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.